

ENTI NON COMMERCIALI

Le Asd e l'obbligo di tenuta dei libri sociali

di Biagio Giancola, Guido Martinelli



L'analisi dell'obbligo di tenuta dei **libri sociali per i sodalizi sportivi dilettantistici** impone una distinzione preliminare: la prima riguarda la **forma giuridica** (associazione o società), la seconda riguarda la **qualifica** (ente iscritto solo al registro Coni o iscritto anche al Runts).

Se la **sussistenza dell'obbligo** appare **pacifica** per le **società sportive dilettantistiche**, qualche approfondimento necessita la disciplina per le associazioni.

Infatti, fino alla entrata in vigore del **codice del terzo settore** (D.Lgs. 117/2017), **non vi era alcuna norma che disciplinasse o imponesse la tenuta dei registri sociali** per gli enti di cui al primo libro del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati).

La previsione di cui all'[articolo 2421 cod. civ.](#) in materia di società, sull'obbligo di tenuta dei libri sociali, **non** si ritiene di valore **cogente** per gli enti associativi.

Tant'è che il suggerimento sulla **opportunità** della loro tenuta nasceva da considerazioni prevalentemente di **carattere probatorio**.

Infatti, come è noto, per le associazioni non riconosciute, la **responsabilità solidale e illimitata, di cui all'[articolo 38 cod. civ.](#)**, si pone in capo a colui il quale esterna la volontà dell'ente, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.

Per consentirgli di **rivalersi**, ove fosse chiamato a rispondere dell'obbligazione assunta in nome e per conto della associazione, **nei confronti degli altri componenti dell'organo collegiale**, la possibilità è data solo dal poter provare la condivisione della scelta. Prova che, evidentemente, è fortemente facilitata dal **possesso di una verbalizzazione della seduta**.

Inoltre, ai fini **fiscali**, la possibilità di poter godere della agevolazione sui corrispettivi specifici di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) è legata all'adozione del principio della **"sovranità**

“assembleare” di cui alla lettera e) del comma 8 della citata norma.

Anche in questo caso, per poter “**dimostrare**” l’effettivo perseguimento di tale principio, la **verbalizzazione** delle sedute assembleari ne diventa ovvio presupposto.

In questo quadro si inserisce l'[articolo 15 D.Lgs. 117/2017](#) (meglio noto come codice del terzo settore), rubricato “*Libri sociali obbligatori*” che impone la tenuta del:

- a) **libro degli associati**;
- b) **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea** (all’interno del quale dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
- c) **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo**;
- d) **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo** (se previsto dallo statuto) nonché del Collegio dei probiviri.

La norma ne impone l’attivazione (“*gli enti del terzo settore devono tenere*”) ma **non disciplina le modalità di tenuta, conservazione e di eventuale vidimazione** e non prevede espressa sanzione per la loro mancata eventuale attivazione.

Il comma 3 del citato articolo 15, in parallelo con l'[articolo 2422 cod. civ.](#), riconosce ad associati od aderenti il diritto di **esaminare i libri sociali**, secondo le modalità regolamentate nell’atto costitutivo o nello statuto.

Appare necessaria questa regolamentazione in quanto, altrimenti, si assisterebbe ad un **diritto ingestibile all’indiscriminato accesso a questi documenti**, con possibile anche violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Oltre ai citati registri, l'[articolo 17, comma 1, del codice del terzo settore](#) impone, in presenza di attività svolta da volontari, l’attivazione di un **apposito ulteriore registro** dove indicare “*i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale*”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#), ha reso noto che – a giudizio dell’amministrazione – resta in vigore quanto previsto dal [D.M. 14.02.1992, n. 92](#) (adottato in attuazione dell’articolo 4 L. 266/1991, abrogato).

Ciò significa, in particolare, che è necessario che il **registro dei volontari** abbia una **numerazione progressiva delle pagine**, la **bollatura** in ogni pagina da parte del notaio, di un segretario comunale o di altro pubblico ufficiale abilitato, nonché l’apposizione della **dichiarazione del numero complessivo delle pagine** da parte dell’autorità che ha bollato.

Va intanto chiarito che **il registro dei volontari non si sovrappone a quello degli associati** in quanto un ente del terzo settore ben potrà avere **associati non volontari** e, viceversa, **volontari non associati**.

Se, quindi, per la sportiva che sia anche ente del terzo settore appare **obbligatoria la tenuta dei registri sopra indicati** (si auspica che sia presto chiarita la necessità o meno di vidimare anche i libri sociali, così come espressamente ricordato dal Ministero competente per il libro dei volontari), si pone il problema **se questi obblighi si estendano anche alle sportive iscritte solo al registro della attività sportive**, quindi non Ets.

L'obbligo appariva pacifico alla luce di quanto previsto dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021](#) che imponeva il **deposito presso il registro delle attività sportive** dei verbali delle modifiche statutarie, di quelli elettivi e di quelli di modifica della sede sociale.

Detto deposito non è più previsto in virtù della novella contenuta dall'[articolo 10 D.L. 73/2021](#) convertito con L. 106/2021 ma si ritiene, comunque, che **l'assenza dei libri** citati in premessa, in caso di verifica, per le Asd **non iscritte al registro del terzo settore** potrebbe essere visto come **assenza di regolare "vita associativa"** con conseguente **perdita delle agevolazioni** previste per gli enti associativi